

IL TRIBUNALE DI UDINE

Sezione feriale

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Lorenzo Massarelli Presidente rel.

dott. Fabio Luongo Giudice

dott.ssa Roberta Sara Paviotti Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

letta la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio *ex artt. 25
sexies*, comma 1, e 40 CCI, con riserva di presentazione di piano e proposta depositata il
30.7.2026 da

- **FRAR S.R.L.** (C.F. 02593720309) con sede legale in Udine, viale Trieste 115, difesa dall'avv. MASSIMILIANO RATTI, dall'avv. GIULIA GABASSI e dall'avv. TOMMASO SBARDELLA SINISCALCHI

e registrata al n° 75-1/ 2026 R.G. P.U.

rilevato che l'odierna istanza è stata proposta entro il termine di cui all'art. 25 *sexies*, comma 1, CCI;

rilevato che la debitrice ha presentato, assieme alla domanda (firmata anche dal legale rappresentante), il compendio di cui all'art. 39, comma 3, CCI:

- la decisione di accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,

raccolta nelle forme di cui all'art. 120 *bis* comma 1 CCI;

- i bilanci degli esercizi 2022, 2023, e 2024 con relativi allegati, tratti dal registro delle imprese, e i verbali d'assemblea che li hanno approvati, tratti dal relativo libro sociale;

- una situazione patrimoniale al 31.12.2025, non essendo ancora stato approvato il relativo bilancio;

- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei domicili digitali, dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede legale dell'impresa;

rilevato che sussistono le condizioni volute dagli artt. 25 *sexies*, 39, 40 e 44 CCI, anche alla luce di quanto dichiarato dall'esperta nella sua relazione finale;

rilevato che il termine per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi va fissato in 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperta (termine di decadenza non prorogabile);

rilevato che, in applicazione analogica del disposto dell'art. 44 comma 1 CCI, la ricorrente è tenuta a specifici obblighi informativi durante il tempo assegnato per l'integrazione della domanda, nonché al versamento di somme per spese;

P. Q. M.

visti gli artt. 44, comma 1, e 45 CCI;

fissa alla ricorrente termine fino al 26.9.2026 per il deposito di quanto previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, e dall'art. 25 *sexies* comma 1, ultimo periodo, CCI;

dispone che la ricorrente depositi entro il 4 settembre 2026 ed entro il 21 settembre 2026 una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, intervenuti nella situazione della impresa e che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. c) CCI;

ordina alla società istante il versamento, entro il termine perentorio del 17.8.2026, della somma di € 15.000,00 per spese del procedimento, da realizzarsi mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT69 A087 1512 3040 0000 0723 737 (intestato a Tribunale di Udine), indicando come causale “P.U. 75-1 /2026 – FRAR SRL”; tale importo sarà poi trasferito su di un libretto di deposito bancario da aprirsi ad opera dell’ufficio (e quivi custodito) presso la medesima Banca di Udine, con menzione della procedura e vincolo – quanto ai soli prelievi – all’ordine del G.D.

Si comunichi alla richiedente ed al P.M.

Si trasmetta per estratto al Registro Imprese ex art. 45, comma 2, CCI.

Udine, 06/08/2026

Il Presidente

dott. Lorenzo Massarelli